




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: Delibere approvate dalla Giunta Regionale nella seduta del 30. 12. 2014

Registrati presso l' U.D. Assemblea dal Reg. Gen. n. ~~131~~138/II al Reg. Gen. ~~136~~137/II

Si assegnano i provvedimenti in oggetto a:

Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debiti fuori bilancio afferente l'esercizio finanziario 2014 e derivanti da sentenze esecutive, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.

Il Dirigente dell' U.D.
Avv. Magda Fabbrocini

L.G.

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. Carlo D'Orta

D'ordine del Presidente
Avv. Magda Fabbrocini



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. **1363**

Dipartimento:

Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
736	30/12/2014	55	15	0

Oggetto:

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi delle sentenze n. 5000/2013 e n. 2977/2014.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 854FBEDB9F4673E86385C2EB9812422CA7546DB6

Allegato nr. 1 : 3659E0CD494C30256EB65E0B786AEA73137C98B8

Allegato nr. 2 : D1E6F7A9B868F7A3C64CB12ECEFF0AE7B270CAC54

Allegato nr. 3 : 6C03030D4BCCA94D725E5AD6296B79DC91820D61

Allegato nr. 4 : 0645DC696D1FEB4371718C64946134F833B5232C

Allegato nr. 5 : CE5C28E6838B3117AF24DD93F5D4B71E9280C620

Frontespizio Allegato : AA549FAF1DE5CCF7D8B7180268A60B8D2B4E39AD

Consiglio Regionale della Campania

Data, 02/01/2015 - 13:19

Prot. Gen. 2015.0000193/A
Del 09/01/2015 09 41 41
Da CR A SERDA





Assessore

Assessore Giancane Gaetano

Assessore Russo Ermanno



Dipartim. Direzione G.

55

15,13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

ATTIVITÀ AMM.VA

SEDUTA DEL 30/12/2014

REG. GEN. N. 1363/II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi delle sentenze n. 5000/2013 e n. 2977/2014.

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	ASSENTE
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Vittorio Luigi	FUCCI	
6)	"	Gaetano	GIANCANE	
7)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
8)	"	Severino	NAPPI	
9)	"	Daniela	NUGNES	
10)	"	Giovanni	ROMANO	
11)	"	Ermanno	RUSSO	
12)	"	Pasquale	SOMMESE	
13)	"	Sergio	VETRELLA	ASSENTE
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0000193/A

Del 09/01/2015 09 41 41

Da CR A SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. la L.R. 30 aprile 2002, n.7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania;
- b. l'art. 47, comma, della predetta legge regionale n.7/2002 e ss.mm.ii., statuisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- c. la richiamata disposizione prescrive che di detti riconoscimenti e di ogni conseguente decisione debba darsi atto in sede di rendicontazione;
- d. il Consiglio Regionale, con Legge Regionale 16.1.2014, n. 3, ha approvato il Bilancio di Previsione per il 2014-2016;
- e. la Giunta Regionale, con delibera n. 92 del 1.4.2014, ha approvato il Bilancio Gestionale 2014-2016;
- f. la Giunta Regionale, con D.G.R.C. n.126 del 29.4.2014, ha approvato la variazione del Bilancio gestionale per gli anni 2014-2016;

CONSIDERATO CHE

- a. con D.G.R.C. n.1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere regionale;
- b. il comma 5 dell'art. 47 della L.R. n.7/2002, così come introdotto dall'art. 1, comma 12, lettera h, della L.R. 6.5.2013, n. 5, stabilisce che *"le proposte della Giunta Regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio Regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte sono inserite nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile"*.

PRESO ATTO

- a. che l'Avvocatura regionale con nota n.0448446 del 30.6.2014, ha trasmesso, per il seguito, la nota della Città di Frattamaggiore prot. n.0012054 del 19.6.2014 con la richiesta di "Rimborso spese di giudizio della fase cautelare e rimborso contributo unificato" in relazione alla Sentenza del Consiglio di Stato – 2977/2014, precisando che *"Vista la soccombenza quanto richiesto dal Comune di Frattamaggiore è dovuto ai sensi dell'art. 92 c.p.c. E dell'art. 13, comma 6 bis e ss. Del D.P.R. n. 115 del 2002, nei sensi espressi dall'ente intimante"*, quindi sia in relazione alle spese di giudizio liquidate dal Giudice amministrativo che con riguardo al contributo unificato occorso per l'incardinamento del predetto appello in applicazione dell'art. 13 comma 6 – bis del D.P.R. n.115/2002 indicato nella medesima nota comunale in Euro 975,00;

VISTE

- b. l'ordinanza del Consiglio di Stato – Sezione V n. 5000/2013 di condanna della Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di Frattamaggiore fissate in complessivi € 2.500,00 nell'ambito del ricorso in appello n. 4483 proposto dal Comune di Frattamaggiore, concernente ingiunzione di rimozione e smaltimento rifiuti e bonifica dell'area del demanio regionale interessata dallo smaltimento incontrollato di rifiuti;

RITENUTO

- c. che a tanto si possa provvedere, utilizzando il capitolo di spesa 579 denominato "Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art.47 della L.R. n.7/2002" di competenza della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, dotandolo di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 3.475,00 (tre mila quattrocento settantacinque/00) mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124, rientrante nella competenza operativa della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (55.13.00) ed avente sufficiente disponibilità, così specificato:

Missione	Programma	Titolo DPCM	Macro aggregato	IV livello Piano dei conti	COFOG	Codice identificativo spesa UE	Siop (Codice di Bilancio)
20	03	1	110	1.10.01.01.000	01.1	4	1.10.01

- d. di voler demandare al Direttore Generale per le Risorse Strumentali il conseguente atto di prenotazione di impegno della predetta somma € 3.475,00 (tremilaquattrocentosettantacinque) da assumersi sul capitolo 579, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, così specificato:

Missione	Programma	Titolo DPCM	Macro aggregato	IV livello Piano dei conti	COFOG	Codice identificativo spesa UE	Siope (Codice di bilancio)
01	05	1	110	1.10.05.04.000	01.3	4	1.09.01

ATTESA

la necessità di dover provvedere tempestivamente al pagamento della somma di che trattasi, al fine di evitare che il ritardato adempimento procuri maggiori oneri finanziari a carico dell'Ente;

VISTI

- l'art. 47, comma 5, della L.R. 30 aprile 2002, n.7, modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), della L.R. 6 maggio 2013, n.5
- la D.G.R.C. n.1731/2006
- la L.R. 3/2014
- La D.G.R.C. n.92/2014

Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti

- di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 3, della L.R. n. 7/2002 e s.m.i., il riconoscimento e legittimazione quale debito appartenente alla categoria dei debiti fuori bilancio per la somma di € 3.475,00 (tremilaquattrocentosettantacinque/00) in quanto posizione debitoria derivante da ordinanza n.5000/2013 V sezione del Consiglio di Stato;
- di allegare unitamente all'ordinanza del Consiglio di Stato – Sezione V n.5000/2013, la scheda di rilevazione di partita debitoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, lettera d) della L.R. 6/2013, come confermato dall'art. 5 della L.R. n.4/2014, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio afferente ai capitoli di seguito riportati:

3.1 capitolo di spesa 124, riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 3.475,00 (tremilaquattrocentosettantacinque/00) così specificato:

Missione	Programma	Titolo DPCM	Macro aggregato	IV livello Piano dei conti	COFOG	Codice identificativo spesa UE	Siope (Codice di Bilancio)
20	03	1	110	1.10.01.01.000	01.1	4	1.10.01

3.2 capitolo di spesa 579, incremento dello stanziamento di competenza e cassa per €3.475,00 (tremilaquattrocentosettantacinque/00) così specificato;

Missione	Programma	Titolo DPCM	Macro aggregato	IV livello Piano dei conti	COFOG	Codice identificativo spesa UE	Siope (Codice di bilancio)
01	05	1	110	1.10.05.04.000	01.3	4	1.09.01

4. di allegare, al fine di corrispondere agli schemi di bilancio previsti dalle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n.118/2011, il prospetto contenente le variazioni di bilancio;
5. di voler demandare al Direttore Generale per le Risorse Strumentali il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 3.475,00 (tremilaquattrocentosettantacinque/00) da assumersi sul capitolo 579, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
6. di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione, alla verifica presso l'Avvocatura Regionale della notifica di atti di precetto e/o di procedure esecutive promosse o concluse da parte dell'Ente creditore;
7. di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
 - 7.1 alla Procura regionale della Corte dei Conti;
 - 7.2 al Consiglio Regionale;
 - 7.3 al Capo Dipartimento Risorse Finanziarie Umane e Strumentali;
 - 7.4 alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
 - 7.5 alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali;
 - 7.6 all'Avvocatura Regionale per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti;
 - 7.7 al Tesoriere Regionale;
 - 7.8 all'U.D.C.P. Segreteria di Giunta per i successivi adempimenti;
 - 7.9 al BURC per la pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	736	del	30/12/2014	DIPART.	55	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP.	15,13	UOD/STAFF DIR. GEN.	0
------------------	-----	-----	------------	---------	----	---------------------------	-------	---------------------	---

OGGETTO :
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi delle sentenze n. 5000/2013 e n. 2977/2014.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ASSESSORE		<i>Assessore Giancane Gaetano Assessore Russo Ermanno</i>	_____	_____
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Ferrara Mauro Dr. Rosati Bruno</i>	_____	_____
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Varriale</i>	_____	_____


VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	30/12/2014	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		30/12/2014

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma
IL DIRIGENTE
DOT. VALENTINO ESPOSITO





**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio
SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA**

**DIREZIONE GENERALE 15 - U.O.D. 02
FASC. N. 1/2014**

Il Dirigente dell'U.O.D. 02 dott. Ciro Russo, nella qualità di Responsabile del Procedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'U.O.D. 02 e dalle risultanze dagli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso

ATTESTA

Generalità dei creditori:
Comune di Frattamaggiore

Oggetto della spesa: Rimborso spese di giudizio della fase cautelare e rimborso contributo unificato.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza del Consiglio di Stato n.2977/20147;
Ordinanza del Consiglio di Stato Sezione V n.5000/2013;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

L'Avvocatura regionale con nota n.0448446 del 30.6.2014, ha trasmesso alla D.G. 15 U.O.D. 02, per il seguito, la nota della Città di Frattamaggiore prot. n.0012054 del 19.6.2014 con la richiesta di "Rimborso spese di giudizio della fase cautelare e rimborso contributo unificato" in relazione alla Sentenza del Consiglio di Stato - 2977/2014, precisando che *"Vista la soccombenza quanto richiesto dal Comune di Frattamaggiore è dovuto ai sensi dell'art. 92 c.p.c. E dell'art. 13, comma 6 bis e ss. Del D.P.R. n. 115 del 2002, nei sensi espressi dall'ente intimante"*, quindi sia in relazione alle spese di giudizio liquidate dal Giudice amministrativo che con riguardo al contributo unificato occorso per l'incardinamento del predetto appello in applicazione dell'art. 13 comma 6 - bis del D.P.R. n.115/2002 indicato nella medesima nota comunale in Euro 975,00;

L'ordinanza del Consiglio di Stato - Sezione V n. 5000/2013 di condanna della Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di Frattamaggiore fissate in complessivi € 2.500,00 nell'ambito del ricorso in appello n. 4483 proposto dal Comune di Frattamaggiore, concernente ingiunzione di rimozione e smaltimento rifiuti e bonifica dell'area del demanio regionale interessata dallo smaltimento incontrollato di rifiuti;

Totale€ 3.475,00



L'importo da liquidare a favore del Comune di Frattamaggiore è pari ad € 3.475,00 (tremilaquattrocentosettantacinque/00), comprensivi di interessi riconosciuti alla data del soddisfo;

Tipo di estremi dei documenti comprovanti il credito:

Sentenza del Consiglio di Stato n.2977/20147;

Ordinanza del Consiglio di Stato Sezione V n.5000/2013;

Nota della Città di Frattamaggiore prot. n.0012054 del 19.6.2014

Sulla base degli elementi documentabili disponibili e controllati

ATTESTA

- a) che il debito non è caduto in prescrizione, ai sensi dell'art. 2934 e ss. del codice civile;
- b) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio, sulla scorta di quanto dichiarato dallo scrivente;
- c) che vi è motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio perché derivante da Sentenza del Consiglio di Stato n.2977/20147 e Ordinanza del Consiglio di Stato Sezione V n.5000/2013;

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della legge Regione Campania n.7 del 30.4.2002, per l'importo complessivo di € 3.475,00 (tremilaquattrocentosettantacinque/00)

Allega la seguente documentazione:

copia della Sentenza del Consiglio di Stato n.2977/2014 e dell'Ordinanza del Consiglio di Stato Sezione V n.5000/2013;

Il R.U.P.
- dott. *Ciro Russo* -

CITTA' DI FRATTAMAGGIORE
Provincia di Napoli
I SETTORE
AVVOCATURA COMUNALE
TEL. 081/8890233 - FAX 081/8369498
E-MAIL legale@comune.frattamaggiore.na.it
PEC: luigiparisi@avvocatinapoli.legalmail.it
PEC: avv.antonelladibitonto@legalmail.it

Racc. a/r

Presidente della G.R. della Campania
On.le Stefano Caldoro
Via S. Lucia, 81
80134 NAPOLI

Protocollo - Comune di
Frattamaggiore



0012054

18/06/2014
16:17

Avv. Angelo Marzocchella
c/o Avvocatura Regionale
Via N Marina 19/C
80132 NAPOLI

p.c.

Sindaco
Dirigente I Settore
Responsabile Ecologia
S E D E

Oggetto: Appello innanzi al CdS, V, n. 4483/2010. Sentenza n. 2977/2014.
Rimborso spese di giudizio della fase cautelare e rimborso contributo unificato.

Questo Comune emetteva ordinanza sindacale n. 15/2013 recante intimazione, a carico della Regione Campania, di rimozione di rifiuti abbandonati sull'area di proprietà regionale sottostante l'Asse Mediano nel territorio di questo Comune.

La Regione gravava detta ordinanza e il TAR partenopeo l'annullava con sentenza n. 2586/2013 che, con ricorso n. 4483/2013, veniva appellata, previa sospensiva, da questo Comune innanzi alla V Sezione del Consiglio di Stato.

L'adito giudice di appello emetteva l'ordinanza cautelare n. 2831/2013 di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza di primo grado con compensazione delle spese.

All'esito di istanza di revoca dell'emessa ordinanza cautelare n. 2831/2013, proposta dalla Regione, con successiva ordinanza n. 5000/2013, la medesima V Sezione del Consiglio di Stato la respingeva con condanna della proponente <<al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune che fissa in complessivi euro 2.500,00>>, sicchè, ripristinata l'efficacia dell'ordinanza sindacale n. 15/2013 e permanendo la contestata inadempienza regionale alla relativa osservanza, registrandosi nelle more sterili inframezzi epistolari promossi dall'avvocatura regionale, il Comune iniziava l'esecuzione, in danno

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0441415 27/06/2014 16:27

UFFICIO CITTÀ DI FRATTAMAGGIORE

Ass. - A G C - Avvocatura



della Regione, delle prestazioni correlate alla bonifica dell'area regionale infestata dai rifiuti rilevati dall'ARPAC.

Da ultimo, con sentenza n. 2977/2014 il Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello comunale ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 2586/2013, ha respinto il ricorso originario proposto dalla Regione dinanzi al TAR n. 1687/2013, con integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio, richiamando, con severo monito, la Regione all'adempimento dei propri doveri istituzionali e, quindi, alla puntuale osservanza dell'ordine n. 15/2013.

Già prima, veniva emessa, ai sensi dell'art. 7-bis del d. lgs. n. 267/2000, l'ordinanza-ingiunzione n. 34 del 2014 irrogante, a sofferenza della Regione, la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista di € 500,00 per l'accertata inottemperanza all'ordinanza n. 15/2013, che la Regione, del tutto inopinatamente, ha impugnato innanzi al Tribunale di Napoli Nord, il cui ricorso sarà resistito dal Comune e che, anche alla stregua della sopraggiunta sentenza del Consiglio di Stato n. 2977/2014, non può che essere votato ad inevitabile rigetto.

Quanto sopra premesso, codesta Regione è debitrice nei confronti di questo Comune della somma di € 2.500,00 a titolo di rimborso delle spese della fase cautelare del giudizio di appello n. 4483/2013, in conformità alla statuizione di cui alla richiamata ordinanza della V Sezione del Consiglio di Stato n. 5000/2013; è inoltre debitrice, sempre nei confronti del Comune, della somma di € 975,00 a titolo di rimborso del contributo unificato occorso per l'incardinamento del predetto appello in applicazione dell'art. 13, comma 6-bis, del d.p.r. n. 115/2002, secondo cui *<<L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai predetti fini, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza>>*.

Pertanto, con la presente, a valere quale diffida agli effetti di legge, si chiede che la Regione Campania rimborsi a questo Comune la complessiva somma di € 3.475,00, al duplice titolo sopra specificato, mediante relativo accredito sul codice IBAN IT35V0100003245425300063495 presso la Banca d'Italia; in mancanza, nostro malgrado, il Comune agirà *in executivis*.



IL COORDINATORE
Avv. Luigi Parisi



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sull'istanza numero di registro generale 4483 del 2013, proposta da Regione Campania, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Marzocchella, con domicilio eletto in Roma, via Poli n. 29;

contro

Comune di Frattamaggiore, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Damiano, con domicilio eletto presso avv. Ferruccio Auletta in Roma, via Balduina, n. 120/5

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato Sezione V n. 2831/2013, resa tra le parti nell'ambito del ricorso in appello n. 4483 proposto dal Comune di Frattamaggiore, concernente ingiunzione di rimozione e smaltimento ad hocas di rifiuti e bonifica area;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati.

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza cautelare n. 483/2013 con data di accoglimento della domanda cautelare presentata dal Comune appellante nell'ambito del ricorso numero registro generale 483/2013 avverso la sentenza breve del T.A.R. Campania-Napoli - Sezione V, n. 2586/2013,

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2013 il Cons. Sabato Molinonico e uditi per le parti gli avvocati avv. Francesco Nucara su delega dell'avv. Francesco Damiano e avv. Rosanna Panariello su delega dell'avv. Angelo Marzocchella;

Considerato che con l'istanza di annullamento o revoca proposta dalla Regione Campania, specificata in epigrafe, non risultano detti elementi tali da giustificare una valutazione diversa rispetto alle motivazioni esposte a fondamento della richiamata ordinanza n. 483/2013, anche in considerazione del fatto che la richiedente Regione Campania si limita a ribadire pedissequamente da un lato che "tale stato di cose non consente alcuna misura atta a favorire l'abbandono di rifiuti da parte del proprietario dell'arenile danneggiato", dall'altro la mancanza di risorse.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
RESPINGE l'istanza richiamata in epigrafe (Ricorso numero 483/2013).

Condanna la Regione istante al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune che fissa in complessivi euro 2.500,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 13

dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati

Mario Luigi Torsello, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Sabato Mainiconico, Consigliere, relatore

Antonio Bianchi, Consigliere

Nicola Guzzano, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

il 16/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



CA
47443

N. 02977/2014 REG. PROV. COLL.
N. 04483/2013 REG. RIC.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0419884 19/06/2014 10,51

RELL. CONSIGLIO DI STATO

REP. A.C.C. 4. Invenzione



REPUBBLICA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4483 del 2013, proposto dal Comune di Frattamaggiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Damiano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Ferruccio Auletta, in Roma, via della Balduina, n. 120/5;

contro

La Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio eletto in Roma, via Poli, n. 29;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Campania - Napoli, Sezione V, n. 2586/2013, resa tra le parti, che ha accettato il ricorso proposto dalla Regione Campania ed ha annullato l'atto del Sindaco di Frattamaggiore n. 15 del 25 gennaio 2013, che ha ordinato alla Regione di rinviare ed annullare i ritardi, con la conseguente nomina. L'affare sarà



Frattamaggiore, di cui sotto il n. 1000/13, con sentenza del 12/12/2013, n. 1000/13, emessa in data 12/12/2013.

2. Con sentenza "Asse Mediano", all'art. 1000/13.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Reg. 1;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno della causa;

Viste le proprie ordinanze 24 luglio 2013, n. 2831, e 16 dicembre

2013;

Visti gli atti non della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2014 il G. U. 1;

Antonio Amicucci, e uditi per le parti l'avvocato Enrico Pollicri, su delega dell'avvocato Francesco Damiano, e l'avvocato Rosanna Panariello, su delega dell'avvocato Sergio Marzocchella;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Il sindaco del Comune di Frattamaggiore, con ordinanza n. 15 del 25 gennaio 2013 emessa ex art. 152 del d.lgs. n. 152 del 29/01/99, ha autorizzato alla Regione Campania (proprietaria del sito sottostante la strada regionale denominata "Asse Mediano", alla via Vicinale S. Giuseppe Nuova) di rinviare e di avviare il recupero o allo smaltimento, con ripristino dello stato dei luoghi, di tutti i rifiuti di vario genere, anche speciali e pericolosi (ora meglio descritti nel redatto verbale di sopralluogo), da tempo abbandonati e accumulati sul suddetto.

2. Con ricorso depositato al n. 1000/13 del 2013 proposto al TAR per la Campania, la Regione Campania ha impugnato tale ordinanza ritenendo che si tratta di un atto di ordine interno esteso per il quale non sarebbero stati possibili controlli stringenti ed adeguata sorveglianza, oltre, di impedire l'abbandono abusivo il rifiuto di natura

di ignoti, a causa di...

3. Il T.A.R., con la sentenza n. 2831 del 2013, ha annullato l'ordinanza del Sindaco di Frattamaggiore...

4. Con l'appello in esame, il Comune di Frattamaggiore ha chiesto che - in riforma della sentenza del TAR - il ricorso di primo grado sia respinto.

5. Con atto depositato il 5 luglio 2013, si è costituita in giudizio la Regione Campania, la quale ha evidenziato che l'abbandono dei rifiuti non è ad essa imputabile (perché continuamente posto in essere da ignoti) e che dovrebbe affrontare ingenti spese, in assenza di specifiche risorse, ove dovesse dare esecuzione all'ordinanza del Sindaco di Frattamaggiore.

6. Con l'ordinanza 24 luglio 2013, n. 2831, la Sezione ha accolto la istanza di sospensione della sentenza impugnata.

7. Con atto notificato il 16 ottobre 2013 e depositato il 24 ottobre 2013, la Regione Campania ha chiesto la revoca della ordinanza cautelare n. 2831 del 2013, rilevando che la presenza di rifiuti nell'area in questione sia dovuta al "lancio" degli stessi da parte di terzi ignoti sui fondi sottostanti l'Asse Mediano, il che impedirebbe l'adozione di misure atte a prevenire detti comportamenti ed escluderebbe ogni ipotesi di comportamento anche solo colposo e la responsabilità della Regione. La Regione ha aggiunto che essa non è competente a disporre ed ad effettuare le bonifiche, perché il decreto legislativo n. 152 del 2006 in linea di principio attribuisce le relative competenze alla Provincia.

La Regione ha altresì rappresentato che il proprio Settore Demanio, in sede di esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 2831 del 2013, per mancanza di fondi e di mezzi ha autorizzato la ditta che curava la pulizia di una "strada" di servizio...

4

all'area in questione" e ha apposto cartelli muniti di

7. con la nota dirigenziale del 29 settembre 2013, il Comune di Prattomaggiore ha contestato alla Regione l'emanazione della ordinanza ed ha disposto l'avvio delle opere di bonifica in suo danno.

7.1. Con memoria depositata il 30 ottobre 2013, il Comune di Prattomaggiore ha eccepito la inammissibilità della istanza di revoca della ordinanza cautelare della Sezione, non sussistendo le condizioni di cui agli artt. 98 e 58 del c.p.a. (in quanto non basata su mutamenti nelle circostanze), e ne ha chiesto il rigetto.

7.2. Con l'ordinanza 16 dicembre 2013, n. 5000, la Sezione ha respinto la istanza di revoca dell'ordinanza cautelare n. 2831 del 2013, così ribadendo la sussistenza degli effetti dell'ordinanza sindacale del 25 gennaio 2013.

8. Con memoria depositata il 9 gennaio 2014, la Regione ha dedotto l'infondatezza dell'appello, in particolare richiamando i principi affermati dal Consiglio di Stato con la sentenza della Giustizia plenaria n. 21 del 2013, secondo la quale il proprietario "non responsabile dell'inquinamento" è tenuto solo ad adottare le misure di prevenzione di cui all'art. 242 del d. lgs. n. 152 del 2006.

9. Alla pubblica udienza dell'11 febbraio 2014, la causa è stata trattata per la decisione.

10. Per ricostruire le ragioni che hanno caratterizzato la controversia in esame, la Sezione ritiene che sia fondato l'appello del Comune di Prattomaggiore e che il provvedimento impugnato in primo grado non sia affetto da vizi rilevanti dal TAR.

10.1. Per comprendere l'effetto a portata delle questioni controverse tra le parti è necessario che, con il ricorso di primo grado, la Regione abbia impugnato l'ordine di Prattomaggiore emesso il 15 del

2013, deducendo che:

a) le ordinanze sindacali in materia di rifiuti possono essere emanate dal Sindaco solo in caso di situazioni "urgenti" ed impreviste di grave pericolo non affrontabili con i normali rimedi (e non di situazioni risalenti nel tempo);

b) i proprietari di aree invase di rifiuti sono tenuti a rimuoverli ed a smaltirli (e alle relative conseguenze sanzionatorie) solo se risultano responsabili a titolo di dolo o colpa del loro abbandono, sicché non vi sarebbe la legittimazione passiva della Regione ad eseguire l'ordinanza sindacale, che sarebbe stata emessa a seguito di inadeguata ed errata istruttoria (con riguardo alla natura dei rifiuti e alla reale situazione di pericolo) e pur se il Comune non ha mai dubitato che risultano ignoti i responsabili dell'abbandono dei rifiuti.

10.2. Il T.A.R. ha accolto il ricorso di primo grado, rilevando che:

«ai sensi dell'art. 192 del d. lgs. n. 152 del 2006, il soggetto proprietario o gestore della strada ha l'obbligo di provvedere alla pulizia della stessa, in modo da non creare danno o pericoli alla circolazione, con conseguente obbligo di procedere alla raccolta dei rifiuti abbandonati da terzi sull'area di sedime della strada stessa, a prescindere dalla sussistenza di propri dolo o colpa;

l'art. 192 ha previsto una sanzione di tipo reintegratorio adottabile, anche in assenza di urgenza, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area (purché ad essi la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa);

L'ordinanza sindacale del 15 gennaio 2013 sarebbe viziata, sia per inadeguata istruttoria e per l'assenza di motivazione tale da evidenziare l'imputabilità alla Regione Campania dell'abbandono dei rifiuti (almeno a titolo di colpa), sia perché il Comune non ha alcuna potestà di imporre

6

è essere "attraversate dalle strade" affinché vi sia "una fluidità della circolazione".

Il Cdo posto sopra passare all'esame dell'art. 117, c. 2, lett. b) l. n. 431/1997, il Comune di Prattanaggiore ha dichiarato che l'art. 117, c. 2, lett. b) nella ricostruzione dei fatti accaduti, memorando il fatto che ha comportato anche l'erronea ricostruzione del quadro normativo applicabile.

Il Comune ha dedotto che il TAR avrebbe deciso in assenza di una adeguata valutazione delle circostanze, errando nell'affermare che l'ordinanza sindacale ha riguardato l'area di sedime della strada regionale "Asse Mediano" percorsa dai veicoli, perché in realtà essa ha riguardato l'area ad essa sottostante, anch'essa di proprietà della Regione.

Inoltre, il Comune ha rilevato che l'ordinanza sindacale è stata emessa in presenza di tutti i relativi presupposti, nonché:

«essa ha fatto seguito al sopralluogo tecnico effettuato dall'ARFMC in data 24 ottobre 2012, il cui verbale ha evidenziato la presenza *in loco* di un "omnium confinium di terreno, misto a rifiuti di diverse tipologie", tra cui lastre in cemento amianto, rifiuti urbani indifferenziati, imballaggi non a uso, parti di autoveicoli, rifiuti da demolizione, e che ha sollecitato che abbia luogo "la messa in sicurezza di emergenza, a cura del soggetto obbligato, di tutti i rifiuti scoperti".

«essa è basata su una istruttoria, istruttoria e su una adeguata motivazione circa l'imperatività soggettiva alla Regione Campania della situazione constatata, verificata, sicché non è stato violato l'art. 112 del decreto legislativo n. 151 del 2006».

«essa è stata emanata nel rispetto del principio sul quale si contraddice con la Regione, la perentoria ARFMC, e un'inevitabile, sia perché vi è stato nel sopralluogo la manifestazione del "no" di un

del procedimento.

II. La Sezione ritiene che tutte le richieste dell'appellante siano fondate e vadano accolte.

II.1. In punto di fatto, risulta dalla documentazione acquisita che il Sindaco di Frattamaggiore ha emanato l'ordinanza del 15 gennaio 2014 non per fare effettuare la pulizia del tratto sopraelevato della strada regionale 'Asse Mediano', ma per far rimuovere e smaltire i rifiuti di ogni tipo che si sono accumulati nel tempo al di sotto della medesima strada, e cioè nell'area del piano di campagna - anch'essa di proprietà regionale - che si pone in linea di continuità tra i terreni adiacenti ai due lati alla strada.

Tale contenuto dell'ordinanza emerge con assoluta evidenza dalla lettura testuale della stessa ordinanza e dal verbale redatto dall'ARPAC.

Sarebbe stato d'altra parte ben strano che il sindaco avesse disposto la rimozione di una discarica di rifiuti piazzata sulla strada, che - come pacificamente emerge dagli scritti delle parti - è una strada a scorrimento veloce.

Dunque, l'ordinanza sindacale emanata dalla Regione ha riguardato non la strada sopraelevata a scorrimento veloce, ma la corrispondente area di proprietà regionale, che si pone nel 'cono d'ombra verticale' della strada.

Evidentemente, quanto alle modalità costruttive, la strada è stata realizzata con le seguenti scelte progettuali: la sopraelevazione si regge su piloni, mentre l'area sottostante si pone in linea di continuità con i terreni circostanti, non essendo chiusa ai lati, né vi è stato il riempimento del 'cono d'ombra verticale' (cioè che avviene di solito quando invece si realizza un viadotto ferroviario che deve reggere il peso dei convogli).

L'area di proprietà regionale, che si trova al di sotto dell'asse Mediano,

f

è raggiungibile dalla strada (su cui la Regione ha "rinforzato" un preesistente sbarramento impedendo l'accesso) e che della ordinanza emessa di quest'ultimo in data 15/10/2012 è scaturita da tempo una vera e propria disgregazione e dissesto. I danni ignoti hanno scatenato (e verosimilmente continueranno a scatenare) di tutto, e in particolare lastre in cemento, muretti, etc. etc. e altri indifferenziati, pneumatici fuori uso, parti di auto, etc. etc., durante le demolizioni (vedi la relazione dell'ARPA).

11.2. Ciò comporta l'irricevibilità della sentenza del TAR, non solo nella parte in cui ha respinto i fatti accaduti, ma anche nella parte in cui ha avvisato l'illegitimità dell'ordinanza sindacale, ritenendo che il Comune non abbia il potere di ordinare la pulizia di una strada regionale per ragioni riguardanti "la sicurezza e la fluidità della circolazione", giacché l'ordinanza non ha mai coinvolto la strada regionale.

11.3. La sezione prima che merita, sussistono i vizi di difetto di istruttoria e di contraddittorio del processo contraddittorio con la Regione Lombardia.

Quanto all'istruttoria, *ex ipso iure*, i fatti parlano da soli.

La aggiornata relazione dell'ARPA, di data 24 ottobre 2012, ha non solo evidenziato quali e quanti rifiuti di ogni tipo, anche pericolosi, si siano nel tempo accumulati in loco, ma ha anche sollecitato "la massima sicurezza di emergenza, a cura del soggetto obbligato, di tutti i rifiuti scoperti" e con la installazione di telecamere ed il posizionamento di recinzioni.

Quanto al difetto contraddittorio con la Regione, la impugnata ordinanza è stata pronunciata dalla commissione di corso del procedimento, 25/10/2012, di cui la Regione Lombardia è parte e può essere chiamata in causa, e della quale il TAR, se pur in mancanza di

accorgimenti e di carattere tecnico alla realizzazione di una efficace custodia e protezione dell'area in questione, idonea a impedire che potessero essere facilmente deposti rifiuti di vario genere).

Essa è stata emessa sulla base delle risultanze della relazione dell'ARPAC del 24 ottobre 2012, in cui si elencavano le varie tipologie di rifiuti rinvenuti nell'area in questione, che è stata trasmessa alle Autorità regionali con nota n. 22305 del 12 novembre 2012.

La trasmissione della relazione dell'ARPAC, e la comunicazione dell'avvio del procedimento devono ritenersi sufficienti mezzi di instaurazione del contraddittorio con la Regione proprietaria dell'area, come previsto dall'art. 192 del d. lgs. n. 152 del 2006.

D'altra parte, l'ARPAC è un Ente strumentale della Regione Campania, previsto dalla legge n. 61 del 1994 e istituito con la legge della Regione Campania n. 10 del 1998, il quale ha specifiche competenze per sviluppare le attività di monitoraggio, di prevenzione e di controllo, orientate a tutelare la qualità del territorio e favorire il superamento delle molteplici criticità ambientali della Campania, sicché la sua attività - anche quella che si è manifestata con la relazione del 24 ottobre 2012 - è senz'altro imputabile alla Regione ricorrente in primo grado. -

11.4. Risulta inoltre erroneo - come punto fermo dedotto dal Comune appellante - anche la statuizione del TAR secondo cui - poiché l'ordinanza del 15 gennaio 2013 avrebbe natura di atto contingente ed urgente - tale provvedimento sarebbe illegittimo, perché emanato per affrontare una situazione non eccezionale ed imprevedibile, ma risolvibile nel tempo.

Infatti, il Comune non ha esercitato il potere contingibile ed urgente previsto dall'art. 18 del d. lgs. n. 152 del 2006, ma ha agito in modo

Risultando che, in merito al primo punto, è pertinente il richiamo che la sentenza n. 101/2011 della Corte Costituzionale ha fatto alla sentenza della Corte Costituzionale n. 111 del 2011 (che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 54, comma 4, del testo unico).

12. Resta da accertare se effettivamente il comportamento della Regione, con riguardo all'abbandono di rifiuti nel suo sottostante la strada A42, qualificato come colposo, sulla base degli elementi probatori acquisiti, e se sussista un nesso di causalità tra tale comportamento e la verificazione dell'evento (esistenza stessa della discarica abusiva).

13. Al riguardo, va preteso che la natura stessa dei rifiuti in questione, come prima elettrici, rende palesemente inattendibile la tesi difensiva della Regione Campania, per la quale i rifiuti stessi sarebbero gettati sotto il radiatore in questione da auto di passaggio, non dedotti l'impossibilità di selezione di idonee zone di prova, come è stata dimostrata da rifiuti.

Appare infatti inverosimile che i rifiuti di cemento, amianto, parti di autoriscaldatori, pneumatici ed altro possano essere scesi da l'auto di passaggio non ai bordi della strada in questione, ma addirittura nell'area sottostante il radiatore.

Al di là delle difficoltà materiali cui andrebbe incontro chi intenda cercare materiali dalla strada "sotto ai radiatori" (anche per l'ampio traffico veicolare che, come è fatto noto, interessa l'area) e per le pressioni risultanti evidenti che i rifiuti vengono abbandonati nell'area sottostante l'Asse, almeno procedendo ad essa dalla strada da cui è loro vicino negli ultimi metri, la cui esistenza la Regione difende con la mancanza di prova della ordinanza cautelare disposta dalla Sezione di Area Strada, non può certo essere, malgrado il rinvio alla emanazione della sentenza definitiva.

14. Quanto quindi alla questione se sia configurabile la colpa della Regione Campania per aver mancato alla adozione di misure adeguate a prevenire l'abbandono dei rifiuti in questione, ritiene la Sezione che ad essa debba darsi risposta affermativa.

14.1. Poiché non sussistono i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione rilevati dal TAR, si deve infatti passare all'esame della questione centrale del presente giudizio, e cioè se siano fondate le censure di primo grado (richiamate dalla Regione Campania e sulle quali vi è stato un articolato contraddittorio tra le parti) sulla violazione dell'art. 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per il quale le misure della rimozione dei rifiuti e della riduzione in pristino dell'area possono essere emanate nei confronti del proprietario solo se sussista il suo dolo o la sua colpa.

14.2. Il TAR ha ritenuto che l'ordinanza sindacale del 15 gennaio 2013 non avrebbe indicato alcun elemento da cui possa conarsi la colpa della proprietaria Regione.

Nel proprio atto d'appello, il Comune di Frattamaggiore ha rilevato in sostanza che l'art. 192, comma 5, consente l'emanazione delle misure previste nei confronti del proprietario del suolo quando è ravvisabile la sua negligenza, perché non assume iniziative per evitare l'abbandono dei rifiuti ed ha osservato che proprio nell'atto impugnato vi è una specifica motivazione sulla sussistenza della colpa della Regione, perché essa non ha posto in essere "di accorgimenti e le cautele idonee" alla realizzazione di una efficace custodia e della protezione dell'area e non ha impedito che potessero essere illegalmente depositati rifiuti di vario genere.

La Regione Campania è il continuo ad essere che l'abbandono è l'effetto di ignavia che dalle autorità consigliate sul Arco del lago

comma 3 non prevede una ipotesi di responsabilità oggettiva o per fatto altrui: se vi è un abbandono di rifiuto avente il carattere della reperibilità e della irresistibilità, se avvisa dell'accaduto la pubblica autorità e pone in essere le misure esigibili per evitare il ripetersi dell'accaduto, il proprietario non può essere considerato responsabile, per il suo solo titolo di proprietario.

Tuttavia, non dissimilmente ad altre disposizioni del settore, il comma 3 ritiene sufficiente la colpa.

Tra le ipotesi tipiche di colpa, rientra la negligenza.

Nel suo significato lessicale (risalente anche al diritto romano, e prima ancora che la nozione fosse riferita alle singole obbligazioni, la *negligentia* (vale a dire la mancata *diligentia*) consisteva e consiste nella trascuratezza, nella incuria nella gestione di un proprio bene, e cioè nella assenza della cura, della vigilanza, della custodia e della buona amministrazione del bene.

L'art. 192 del testo unico n. 152 del 2006 attribuisce rilievo proprio alla negligenza del proprietario, che - a parte i casi di continenza o di completezza negli illeciti (qui non prospettabili) - si disinteressa del proprio bene per una qualsiasi ragione e rese inerte, senza affrontare concretamente la situazione, ovvero la affronta con misure palesemente inadeguate.

L'art. 192 - qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per i fatti illeciti di soggetti terzi - attribuisce rilevanza ed è cimente alla diligenza del proprietario, che abbia fatto quanto risulta concretamente esigibile, e impone il vero all'amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che - per trascuratezza o per altra causa - in differenza con quanto stabilito in materia che se gli è dovuto fare e fare

13

A.

non è bastato alcuna cautela e che, in concreto, l'abb. ... del rifugio.

La condotta illecita del terzo - ovvero la condotta delle condotte illecite del terzo - dunque non è di per sé una causa che rende non imputabile al proprietario l'evento (la trascuratezza del suo terreno in discarica abusiva), né intrattiene il nesso di causalità tra la sua condotta colposa *in toto* (caratterizzata dalla trascuratezza e dalla incuria), quando costituisce un fatto prevedibile e prevenibile.

144. Nella specie, ritiene la Sezione che sussista effettivamente la colpa dell'amministrazione regionale e che risultano non condivisibili le argomentazioni che la Regione ha formulato, per escludere la propria responsabilità.

Ovviamente, quando proprietario dell'area non sia una persona fisica, ma sia una persona giuridica pubblica o privata (a esclusa una fondazione), l'attribuzione dell'evento soggettivo rilevando soprattutto il dato oggettivo della struttura organizzativa del dato - quando si tratti della gestione di un bene - della obiettiva trascuratezza ed incuria della gestione.

Con riferimento all'area in questione, posta al di sotto dell'Asse Mediano, tramite il rafforzamento della sbarra posta sulla strada di accesso all'area, è tempo adibita a discarica, nel corso del giudizio non è risultata alcuna concreta attività precedente, volta ad evitare che il suo terreno di cui fosse una discarica, che su di esso venivano a riversare rifiuti di ogni genere.

145. La Sezione non può che constatare la singolarità della situazione verificata in questa.

Proprio perché il fatto non è quello comune, previsto dall'art. 202, in cui l'acquario è un bene di cui il proprietario è tenuto a provvedere la pubblica

competenze per la salvaguardia dell'ambiente.

La linea principale della difesa della Regione è consistita nella deduzione secondo cui essa non ha "i mezzi e le risorse" per impedire che l'abbandono avvenga, o per rimuoovere e smaltire i rifiuti, o per bonificare l'area.

Al riguardo, la Sezione rileva che - in ordine all'ambito di applicazione dell'art. 192, comma 3 - non importa se il proprietario dell'area sia un soggetto pubblico o un soggetto privato.

Anzi, proprio la qualità di soggetto pubblico implica che l'amministrazione debba dare esempio del rispetto della legalità (CEDU, Sez. I, 19 giugno 2001, *Zwiewrzynski c. Polonia*, § 73).

È ciò a maggior ragione quando si tratti di realtà locali - come quella in questione - caratterizzate dalla perduranza di situazioni emergenziali, dalla assenza diffusa di senso civico delle cittadinanze, da una diffusa inerzia e dalla presenza di organizzazioni criminali proprio nel settore del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti: le pubbliche autorità possono concretamente esigere ed ottenere il rispetto della legalità, solo quando esse stesse ne diano l'esempio, applicando le leggi quando ne sono destinatarie e imponendo la loro applicazione, quando agiscono nell'esercizio di i loro doveri istituzionali.

1.6. Quando sia proprietaria di un terreno la Regione - come qualsiasi altro proprietario - deve rispettare le leggi a tutela dell'ambiente e della salute; in ragione del valore primario di tale tutela, essa non può sottrarsi all'obbligo di utilizzare le potestà di cui è investita secondo un ordine di priorità, realizzando le misure che le sono imposte dalla legge e dalla art. 192, comma 3, della Costituzione, per la salvaguardia dell'ambiente e della salute.

Non spetta al giudice amministrativo indicare quale ordine di priorità delle misure di tutela - prescritte dalla Regione - sia stato adottato

18

16

che - in considerazione delle complessive risorse del bilancio regionale - essa deve subordinare l'erogazione di "spese ricominate" alla precisa erogazione delle somme che non s'è occorrate per svolgere le proprie funzioni essenziali, ma anche che occorrono per adempiere gli obblighi alla quale è tenuta nella qualità di proprietaria.

Poiché la Regione non ha provato che le proprie risorse sono tutte destinate allo svolgimento di funzioni essenziali, ed essendo plausibile che essa eroghi somme sulla base di proprie scelte discrezionali su *Pan*, e poiché comunque anche le difficoltà economiche del proprietario non costituiscono una esimente circa l'ambito di applicazione dell'art. 192, resta priva di rilievo la tesi difensiva della Regione sulla assenza di mezzi e risorse per affrontare la situazione.

117. Neppure risultano condivisibili le ulteriori argomentazioni difensive della Regione.

Essa ha voluto anche dedurre che l'abbandono è esercitato da ignoti, che "adesso non si sa di passaggio" sull'Asse Mediano (a dicembre) verso il basso, infatti, e che pertanto essi non potrebbero essere "controllati".

Pur essendo evidente che i responsabili dei fatti siano rimasti ignoti, tale prospettazione difensiva non risulta però plausibile, perché, come sopra descritto, con l'ordinanza sindacale ha riguardato i rifiuti che si trovano ad ora "sopra" dell'Asse Mediano il carico di rifiuti verso il basso (portamento della discarica regionale), portandosi al fine accumulati nelle aree adiacenti (che non sono state il vero oggetto di misure nei confronti della Regione).

Non è dunque sostenibile che gli "ignoti" dell'abbandono siano coloro che transitano sull'Asse Mediano e rifiuti non possono che essere "colti" dagli agenti all'area sottostante, possibilmente anche non a bracciale ma a di singoli addetti.

17

La Regione ha inoltre evidenziato come, a seguito dell'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 2851 del 2013, essa abbia "rinforzato" la sbarra che chiude la recinzione della "stradina di accesso all'area in questione" ed abbia apposto "cartelli monitor".

La Sezione osserva però che tali circostanze non possano avere (per di più *ex post*) un rilievo esimente ed anzi avvalorano la ragionevolezza della motivazione posta a base dell'atto impugnato in primo grado (la negligenza della Regione è perdurata nel tempo e solo nel corso del secondo grado del giudizio vi è stata una tale iniziativa): il provvedimento del 15 gennaio 2013 è stato emesso in considerazione dello stato di degrado derivante dalla trascuratezza, dall'incuria e dalla mancanza di vigilanza e i fatti sopravvenuti - a parte ogni considerazione sulla loro influenza sulla situazione oggettiva - non incidono sulla valutazione della sua legittimità.

118. Dalla documentazione acquisita risulta dunque che la Regione nulla ha fatto per impedire che il proprio terreno divenisse una discarica abusiva.

Non vi è stata una adeguata recinzione di sufficiente altezza e robustezza, ovvero la interdizione degli accessi all'area con robuste chiusure, la sistemazione di videocamere o apparecchi fotografici funzionanti solo all'atto del rilevamento di presenze sul luogo tramite sensori (c.d. "foto trappole"), oppure una convulsione con istituti di vigilanza; l'incuria e la trascuratezza hanno agevolato che l'area in questione sia diventata un ricettacolo di ogni genere di rifiuti, con danno all'ambiente e verosimilmente alla salute degli abitanti della zona.

119. Le osservazioni che precedono inducono dunque la Sezione a ritenere che sia stata violata la legittima esigenza imputata in primo grado "proteggere il sito con l'installazione di barriere di contenimento e di

attività di custodia, vigilanza e protezione dell'area, cui trattasi, rimasta facilmente accessibile "senza alcun mezzo di ingresso", del deposito di rifiuti da parte di ignoti.

14. 10. La difesa regionale – nei propri scritti difensivi – ha invocato i principi formalizzati dalla ordinanza della Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato n. 21 del 2013, la quale ha affrontato le questioni interpretative, riguardanti l'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dandone una interpretazione, per la cui compatibilità comunitaria ha trasmesso gli atti all'esame della Corte di Giustizia.

Osserva al riguardo la sezione, che tale richiamo – con le questioni affrontate con la citata ordinanza – non rilevi per definire il presente giudizio, in virtù:

– l'Adunanza Plenaria si è occupata dell'ambito di applicazione delle disposizioni dell'articolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, sulle misure conseguenti alle emissioni in un quadro normativo per il quale è previsto l'onere reale discostato dall'art. 253 del medesimo decreto legislativo, mentre l'ordinanza impegnata in primo grado è stata emanata ai sensi dell'art. 273, il quale prende in particolare considerazione la colpa del proprietario;

– in cui le edicole società proprietarie delle aree costituzionali dell'ordine in parte in essere, le assenti di assenti di licenze e di presentare il progetto di bonifica – risulta una dispersione delle attività e, per un periodo successivo, allo svolgimento dell'attività di impianto svolta dalla società dante causa, mentre l'ordinanza impegnata in primo grado è stata emanata nei confronti del soggetto che ha causato il perdurante inquinamento ambientale – sostanzialmente – inosservanza di disciplina inapplicabile ai fatti.

15. 11. Il ricorso è stato respinto con motivazione che, in primo luogo, come

l'art. 192 attribuisce espressamente rilievo alla colpa del proprietario ed ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (25 febbraio 2009, n. 1412) per il quale sussiste la colpa anche nel caso di mancanza "degli accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi";

nel presente giudizio, è indubitabile la sussistenza della colpa del soggetto destinatario dell'ordinanza ex art. 192, in ragione della trascuratezza, dell'incuria e dell'assenza di vigilanza e di custodia, che hanno caratterizzato la vicenda in esame.

15.- Per le ragioni che precedono, considerato che non risulta riproposto ex art. 101, comma 2, del c.p.a. il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'appello deve essere conclusivamente accolto e, in riforma della prima decisione, va respinto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (n. 1601 del 2013).

16.- Nella complessità e parziale novità delle questioni trattate il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.a., le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente decidendo, accoglie l'art. 1601 del n. 1601 del 2013 in esame e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso introduttivo proposto dinanzi al T.A.R. di Bari (n. 104).

Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che l'art. 1601 e il suo contenuto esecuto dell'agibilità amministrativa (Costi diretti in Bari) della Camera di Commercio del Comune di Tuffino n. 2013 e art. 1601 del n. 1601 del 2013.

22

Luigi Maruotti, Presidente

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Raffaele Prosperì, Consigliere

ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Art. 69, co. 3, cod. proc. amm.

